

STATUTO

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA LENIN 55

Numero REA: MO - 341781

Codice fiscale: 04699521219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO RACC. N. 7717 E REP. N. 15492
STATUTO

TITOLO I

**DEMOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO -
NORME APPLICABILI**

ARTICOLO 1 - Denominazione -

1.1. E' costituita una Società cooperativa sociale con la seguente denominazione sociale: "ANZIANI E NON SOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - Sede -

2.1. La Società ha sede nel Comune di Carpi (MO) alla via e al numero civico risultante dal Registro delle Imprese competente.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali, agenzie e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - Durata -

3.1. La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo mutualistico con mutualità prevalente e scopo solidaristico -

4.1. La società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata, con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e agli artt. 2511 e seguenti del codice civile.

4.2. La società ha scopo mutualistico e solidaristico e si propone, quindi, di svolgere la propria attività, favorendo la promozione umana e l'integrazione sociale, in modo da far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro, continuità d'occupazione lavorativa, remunerazione ed altre condizioni economiche (non previste per i soci volontari come di seguito precisato), sociali e professionali dell'attività lavorativa migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato nonché occasioni e situazioni di crescita morale e sociale ed in modo da far conseguire a terzi bisognosi di interventi sociali e assistenziali servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti.

4.3. Nello svolgimento della sua attività la società cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente, fermo restando che ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c. le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. Essa potrà avvalersi, nello svolgimento della propria attività, anche delle prestazioni lavorative di terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521, II comma, c.c., pur tuttavia dovrà avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci secondo i criteri per la definizione della prevalenza fissati dalla legge.

4.4. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e solidaristico di cui sopra:

- i soci lavoratori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in

forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali,
- i soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

ARTICOLO 5 - Oggetto sociale -

5.1. Le attività che la cooperativa intende realizzare per perseguire il proprio scopo sociale sono:

- attività educative, animative, di sostegno, di inclusione e di promozione sociale, psicologiche e psico-educative rivolte a minori, migranti, disabili, anziani e adulti appartenenti a categorie vulnerabili, fragili e/o in svantaggio sociale,
- gestione di servizi ed attività di orientamento, supporto, sostegno, accompagnamento, informazione e consulenza, centri di ascolto, direttamente rivolti a persone appartenenti a categorie vulnerabili, fragili e/o in svantaggio sociale o utilizzate a loro favore,
- la partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi formativi rivolti a persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro) e/o fragili (ovvero che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria), ai propri soci e dipendenti,
- la partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi volti all'educazione degli adulti,
- la progettazione, l'organizzazione e gestione di servizi di educazione, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di favorire la consapevolezza delle situazioni di emergenza, di bisogno, di difficoltà, di diversità al fine di creare disponibilità alla soluzione delle predette situazioni, all'incontro reciproco e all'integrazione,
- la promozione di attività volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone fragili, svantaggiate, in situazione di disabilità e delle loro famiglie,
- l'organizzazione e gestione di servizi e attività di assistenza, riabilitazione, accompagnamento, trasporto, mediazione culturale e sociale, rivolti a utenti psichiatrici, disabili, minori, anziani, immigrati, persone in stato di disagio, persone sottoposte a misure detentive, effettuati tanto presso la famiglia o il domicilio, quanto presso centri di accoglienza, scuole, residenze protette, strutture socio-sanitarie, centri diurni, carceri, luoghi di aggregazione nonché l'istituzione e gestione di servizi complementari ed accessori a tali attività,
- la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco e ludoteche, attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea, volta alla prima infanzia,
- la gestione di centri diurni e residenziali, residenze protette, comunità educative e socio-riabilitative rivolte a utenti psichiatrici, minori, anziani e disabili,
- la gestione di servizi di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione,
- la promozione di attività volte alla diffusione e all'attuazione del principio di pari opportunità tra donna e uomo, e la promozione e la valorizzazione della condizione fem-

minile,

- la promozione di attività volte al contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione sessista, razzista, religiosa, per età o comunque basata su ogni altro fattore di discriminazione previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente per tutta la durata della società;
- l'organizzazione e gestione di interventi di facilitazione e formazione in ambito digitale, sia individuali che di gruppo,
- la promozione e/o realizzazione di ricerche e studi afferenti le tematiche di cui all'oggetto sociale,
- la progettazione di attività di ricerca, sperimentazione, formazione su temi afferenti l'oggetto sociale,
- la progettazione e diffusione di pubblicazioni, opuscoli, libri, depliant, prodotti editoriali, video, siti web, a carattere scientifico, divulgativo, didattico afferenti l'oggetto sociale,
- lo sviluppo di software ed applicativi per la gestione di servizi ed attività connessi all'oggetto sociale,
- la consulenza per Enti ed organizzazioni per tutte le attività relative all'oggetto sociale,
- l'organizzazione di seminari, convegni e meeting relativi alle tematiche di cui all'oggetto sociale.

5.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nell'ambito dello scopo sopra delineato, la società, inoltre, potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di ogni specie, compresa la stipula di mutui e finanziamenti sotto ogni forma, il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, l'assunzione e concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso con il proprio; acquistare, vendere, concedere o assumere in affitto aziende relative all'attività svolta; assumere in locazione unità operative od aziende in genere di terzi, così come potrà locare le proprie unità operative, uffici, agenzie e simili, ed anche la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione di brevetti e marchi d'impresa, nonché di titoli e valori mobiliari Pubblici e privati (con esclusione dei casi in cui la legge prescrive requisiti non posseduti dalla società).

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

ARTICOLO 6 - Norme applicabili -

6.1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

- a) - le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto ed in particolare, allo stato attuale, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, della legge 8 novembre 1991 n. 381 (relativa alle cooperative sociali), del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra disposizione di legge speciale vigente in materia;
- b) - le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), per quanto applicabili,
- c) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile rela-

tive alle società cooperative;

d) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, fino a quando ricorrono le condizioni di cui al II comma dell'art. 2519 c.c.; qualora dette condizioni non dovessero più sussistere, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

TITOLO II

MUTUALITA' PREVALENTE E COOPERAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 7 - Regole per la mutualità prevalente -

7.1. La cooperativa si propone di svolgere la propria attività in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo, in caso di scioglimento della società, di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

7.2. Le regole sulla mutualità prevalente dettate nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 8 - Soci cooperatori

8.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

8.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi, maggiori di età e capaci di agire, che, per le loro capacità, attitudini e specializzazioni, possono partecipare direttamente all'esercizio delle attività della cooperativa, prestando la loro attività, appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività lavorativa, per la quale percepiscono un compenso;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.3. In deroga a quanto precede, possono essere soci, altresì, le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

8.4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 8 BIS - Soci lavoratori

8 bis.1. Sono soci lavoratori i soci che prestano la loro attività nella cooperativa percependo una remunerazione del loro lavoro.

8 bis.2. I soci lavoratori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di la-

voro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 8 TER - Soci volontari.

8 ter.1. Sono soci volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8 ter.2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8 ter.3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

8 ter.4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

8 ter.5. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

8 ter.6. I soci volontari partecipano alla distribuzione degli avanzi di gestione della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

8 ter.7. Non si applicano ai soci volontari le norme e clausole di questo statuto relative ai soci in prova.

ARTICOLO 9 - Categoria speciale di soci cooperatori -

9.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, denominata "soci in prova", in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

9.2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non possono essere soci volontari.

9.3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

9.4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

9.5. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

9.6. Ai soci in prova può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 28, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

9.7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-

zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

9.8. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

9.9. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

9.10. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

9.11. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 (diciassette) del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

9.12. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo che precede del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo Amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 10 - Domanda di ammissione dei soci cooperatori -

10.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda,
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e la fonte dei suoi poteri di rappresentanza;
- d) la copia dello statuto vigente,

e) la designazione della persona autorizzata a rappresentare l'ente - con indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza - a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

10.3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti articoli 8, 8 bis, 8 ter, 9.

10.4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 8, 8 bis, 8 ter, 9,

delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

10.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

10.6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

10.7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 11 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori -

11.1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

11.2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una quota del valore nominale minimo di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

11.3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 12 - Vincoli sulle quote e loro alienazione -

12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

12.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste per la domanda di ammissione.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione.

12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ARTICOLO 13 - Diritti dei soci -

13.1. I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

13.2. Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) - i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile, e dal presente statuto;
- b) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- c) - il diritto di intervento in assemblea;

d) - il diritto di voto in assemblea.

13.3. Quanto ai diritti di controllo valgono le regole di cui a questo punto "13.3".

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax o e-mail.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

13.4. I diritti amministrativi non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 14 - Obblighi del socio -

14.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno.

14.2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

14.3. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ARTICOLO 15 - Perdita della qualità di socio -

15.1. La qualità di socio si perde:

a. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 16 - Recesso del socio -

16.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) per ogni altra motivazione indicata nel Regolamento.

16.2. Il recesso non può essere parziale.

16.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società oppure con documento scritto consegnato all'organo amministrativo o altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento.

16.4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

16.5. Le delibere che accertano l'insussistenza dei presupposti del recesso devono essere comunicate ai soci che ne formano oggetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16.6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Da tale data si produce altresì la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 17 - Esclusione -

17.1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- h) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
- l) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
- m) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- n) venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- o) che, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendo

done, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;

p) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;

q) il socio persona giuridica o ente in genere si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;

r) il socio lavoratore in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; quando esistano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non deliberare l'esclusione fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; in caso di conflitto di interessi la decisione spetta ai soci, che decidono secondo quanto stabilito all'art. 30 (trenta) e seguenti, nell'assemblea appositamente convocata oppure in occasione della prima successiva utile;

s) per ogni altra motivazione indicata nel Regolamento.

17.2. Le delibere assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci che ne formano oggetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

17.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti di lavoro pendenti con la Cooperativa, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 18 - Liquidazione -

18.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

18.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

18.3. Ai soci receduti o esclusi spetta anche la relativa quota dei dividendi, eventualmente maturati e deliberati sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo.

18.4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 19 - Morte del socio -

19.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle partecipazioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al pagamento della relativa quota dei dividendi, eventualmente maturati e deliberati sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è diventato operativo, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

19.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

19.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

ARTICOLO 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati -

20.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

20.2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17 che precede, lettere a, b, c, d, e, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

20.3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

20.4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

20.5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 21 - Soci sovventori -

21.1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori -

22.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote.

22.2. Ogni socio deve sottoscrivere una quota di valore nominale non inferiore ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

ARTICOLO 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori -

23.1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 24 - Deliberazione di emissione -

24.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli avanzi di gestione e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari ;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

24.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

24.4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione.

ARTICOLO 25 - Recesso dei soci sovventori -

25.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 26 - Elementi costitutivi -

26.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli avanzi di gestione di cui all'art. 27.6., lettera a, che segue, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 14.1.;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

26.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

26.3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 27 - Bilancio di esercizio -

27.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

27.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

27.5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

27.6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

27.7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli avanzi di gestione, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 28 - Ristorni -

28.1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

28.2. La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

28.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

28.4. E' esclusa la distribuzione dei ristorni a favore dei soci volontari.

TITOLO VI

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

ARTICOLO 29 - Decisioni dei soci -

29.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

29.2. Salvo quanto previsto altrove nel presente statuto, in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli avanzi di gestione;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., o se ritenuto comunque opportuno, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- l) la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di un programma di mobilità;
- m) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

29.3. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare -

30.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.2. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (in via esemplificativa e non tassativa: telefax, posta elettronica, etc.) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

30.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

30.4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 31 - Quorum costituzione e quorum deliberativi -

31.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale an-

che in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 32 - Votazioni -

32.1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 33 - Voto -

33.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.

33.4. Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto ogni tre membri che ne fanno parte, fermo restando che ad ogni socio cooperatore persona giuridica non può essere attribuito un numero di voti superiore a tre.

33.5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o mero dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 34 - Presidenza dell'Assemblea -

34.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

34.2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti anche con riferimento all'attribuzione del voto plurimo di cui all'articolo 33, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

TITOLO VII

Amministrazione

ARTICOLO 35 - Amministrazione -

35.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione.

35.2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento dell'elezione.

35.3. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e possono essere rieletti; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

35.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine di durata della carica ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio d'amministrazione è stato ricostituito.

ARTICOLO 36 - Compiti dell'Organo Amministrativo -

36.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

36.3. L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ARTICOLO 37 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-

37.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

37.2. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

37.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo reputa opportuno. Esso dovrà essere convocato dal Presidente o in caso di suo rifiuto, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, quando ne faccia richiesta almeno due consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi fax ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo e ora della riunione nonché gli argomenti costituenti l'ordine del giorno.

37.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assen-

za, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Chi presiede la riunione del Consiglio accerta l'identità degli intervenuti, coordina e dirige i lavori, proclama i risultati delle votazioni.

Il verbale della riunione è redatto da chi la presiede oppure da un segretario da questi nominato tra i presenti. Esso è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario, se nominato.

37.5. Per la valida costituzione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'intero organo di controllo, se nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

37.6. Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

37.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, se nominato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 38 - Integrazione del Consiglio -

38.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

38.2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 39 - Compensi agli Amministratori -

39.1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 40 - Rappresentanza -

40.1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

40.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato. Nei confronti dei soci e dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

40.3. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

40.4. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi organismo di mediazione, autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.5. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

Organo di controllo

ARTICOLO 41 - Organo di controllo -

La società può nominare un organo di controllo, costituito da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

L'organo di controllo, avente i requisiti previsti dalla legge, dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio e spetta ai medesimi il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I Sindaci hanno i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis del codice civile e dovranno essere iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del codice civile.

ARTICOLO 42 - Compiti -

42.1. L'organo di controllo esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

ARTICOLO 43 - Organo di controllo facoltativo -

43.1. In caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 44 -Scioglimento

44.1. La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

44.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine fissato.

44.3. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

44.4. La società potrà, ove consentito dalla legge e verificativi i relativi presupposti, revocare lo stato di liquidazione con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alla delibera di revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

ARTICOLO 45 - Devoluzione patrimonio finale -

45.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 46 - Regolamenti -

46.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Allegato munito delle prescritte sottoscrizioni marginali di:

- *Licia Boccaletti*

- ***Notaio Raffaele Panno ...*** [vi è l'impronta del Sigillo]